


7 GIU 2012



N. 17 del registro deliberazioni

PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 28 maggio 2012

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO-GIUDIZIO MAGLIONE VINCENZO C/PROVINCIA DI BENEVENTO + COMUNE DI AIROLA-SENTENZE TRIBUNALE DI AIROLA N. 19/08 E CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 768/11 – LIQUIDAZIONE SORTA CAPITALE, INTERESSI LEGALI E SPESE LEGALI. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaDODICI addi VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 12,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale Prot. gen. n. 3519 del 18/05/2012 ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 18 agosto 2000 e del vigente Statuto – si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE

e dai seguenti Consiglieri:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) MATURO Giuseppe Maria | <i>Presidente del Consiglio Provinciale</i> |
| 2) BETTINI | Aurelio |
| 3) CAPASSO | Gennaro |
| 4) CAPOBIANCO | Angelo |
| 5) CAPOCEFALO | Spartico |
| 6) CATAUDO | Alfredo |
| 7) CECERE | Sabatino |
| 8) COCCA | Francesco |
| 9) DAMIANO | Francesco |
| 10) DEL VECCHIO | Remo |
| 11) DI SOMMA | Catello |
| 12) LADANZA | Pietro |
| 13) IZZO | Cosimo |
| 14) LAMPARELLI | Giuseppe |
| 15) LOMBARDI | Nino |
| 16) LOMBARDI | Renato |
| 17) MAROTTA | Mario |
| 18) MAZZONI | Erminia |
| 19) MOLINARO | Dante |
| 20) PETRIELLA | Carlo |
| 21) RICCI | Claudio |
| 22) RICCIARDI | Luca |
| 23) RUBANO | Lucio |
| 24) VISCONTI | Paolo |

Presiede il **Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria Maturo**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Claudio UCCELLETTI**

Risultano presenti n. 17 Consiglieri ed il Presidente della Provincia prof. ing. Aniello CIMITILE

Risultano assenti i Consiglieri 3-5-6-10-18-22-23-

Sono presenti gli Assessori **BOZZI-BELLO-**

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara VALIDA la seduta.

Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, richiamata integralmente la relazione unificata, tenuta dall'Assessore Bozzi, sui punti 6) e 7) all'ordine del giorno, di cui al precedente atto, pone ai voti, per appello nominale, l'approvazione della proposta.

Eseguita la votazione, presenti n. 18, assenti n. 7 (Capasso, Capocefalo, Cataudo, Del Vecchio, Mazzoni, Ricciardi e Rubano), contrari n.1 (Capobianco), astenuti n. 4 (Di Somma, Izzo, Lombardi Nino, Molinaro) la proposta è approvata con n. 13 voti favorevoli.

Il Presidente, stante l'urgenza, propone che la delibera testè approvata venga resa immediatamente eseguibile. La proposta, messa ai voti, riporta la medesima votazione.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta (All.A) munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti dei competenti Settori;

Visto il parere della IV[^] Commissione Consiliare, reso con verbale n. 403 in data 17/05/2012(All.B);

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 9 del 04/05/2012(All.C);

Visto l'esito delle votazioni eseguite;

Con n. 13 voti favorevoli, n. 1 contrario (Capobianco) e n.4 astenuti (Di Somma, Izzo, Lombardi Nino, Molinaro);

DELIBERA

PROCEDERE al riconoscimento degli importi afferenti ai titoli esecutivi di cui in oggetto, per complessivi € 15.857,76 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) dell'art. n. 194 del decreto legislativo n. 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo di cui alla proposta All.A).

FAR GRAVARE la somma complessiva di € 15.857,76 sul cap. n. 3833 del redigendo bilancio 2012.

AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Avvocatura e il Dirigente del Settore Patrimonio per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza.

RISERVARSI espressamente azione di rivalsa in esito al giudizio di Cassazione pendente.

DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza, dovuta alla valenza di titolo esecutivo delle sentenze in premessa richiamate.

Il tutto come da resoconto stenografico (All. D).

Al termine, il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 13,25.

41



PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio -Giudizio - Maglione Vincenzo c/Provincia di Benevento + Comune di Airola- Sentenze Tribunale di Airola n. 19/08 e Corte di Appello di Napoli n. 768/011 - liquidazione sorta capitale, interessi legali, e spese legali-PROVVEDIMENTI

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 7
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____
Contrari N. _____

APPROVATA CON DELIBERA N. 17 del 28 MAG. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

Su Relazione _____

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA	REGISTRAZIONE CONTABILE
IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE	REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
di € <u>15.857,76</u>	Art. 30 del Regolamento di contabilità
Cap. <u>3833 IMP. 201.09.08</u>	di L. _____
Progr. n. <u>40/12 IMP. PROV.</u>	Cap. _____
<i>G. F. ...</i>	Progr. n. _____
Esercizio finanziario <u>2012</u>	del _____
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO	Esercizio finanziario 200 _
	IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL CONSIGLIO

Premesso con sentenza Corte di Appello di Napoli n. 768/011 notificata il 28/11/011, veniva respinto gli appelli promossi da questa Amministrazione e dal Comune di Airola avverso la sentenza Tribunale di Airola n. 19/08 con condanna degli appellanti alle spese di lite in solido come ivi quantificate.

Con la sentenza appellata notificata in data 17/11/011, questa Amministrazione veniva condannata in solido con il Comune di Airola al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 14.349,55 oltre interessi legali dal 20/9/011 nonché le spese processuali per tali gradi di giudizio. Precedentemente, avendo controparte notificato le predette sentenze in data 7/10/011 contestualmente agli atti di precetto, questa Amministrazione, a mezzo del Settore Avvocatura proponeva opposizione ex art. 615 cpc dinanzi al Tribunale di Benevento per violazione dell'art. 14 del D.L. 669/96 e tale giudizio sono tutt'ora pendenti.

In virtù dei titoli esecutivi come notificati in data 17/11/011 e 28/11/011, questa Amministrazione è obbligata al pagamento del 50% delle somme come portate in sentenza, sia a titolo di sorta capitale che interessi e spese liquidate, non essendo dovute le successive portate dagli atti di precetto indicati in quanto regolarmente opposti. In virtù di determina n. 691/011 questa Amministrazione proponeva avverso la sentenza Corte di Appello di Napoli n. 768/011 ricorso per Cassazione, allo stato pendente;

Con nota prot. 730 del 27/02/012 il Settore Avvocatura determinava le somme dovute in virtù delle sentenze in premessa per le spese di giudizio per il I e per il II grado, comunicandole ai settori Edilizia e Patrimonio e Infrastrutture, invitando gli stessi settori alla quantificazione delle somme dovute per sorta capitale e interesse legali.

Con nota prot. 1320 del 28/02/012 il Settore Edilizia e patrimonio quantificava le somme dovute a tale titolo. Le somme dovute in virtù di tale sentenza sono pari a complessivi € 18.066,67 per sorta capitale, ossia risarcimento dei danni ed interessi legali, come dalla predetta nota, di cui il 50% a carico di questa Amministrazione pari a € 9.033,34, e € 6.824,42 per spese legali di I e II grado. Tali somme sono dovute così come di seguito specificate;

-in favore di Maglione Vincenzo, come da nota SEP 1320 del 28/02/012 la somma di € 9.033,34 a titolo di sorta capitale per risarcimento danni ed interessi legali;

- in favore di Maglione Vincenzo in virtù della condanna alle spese di cui alla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 768/011 la somma di € 1.723,62 comprensive di IVA, CPA e rimborso forfettario;

-in favore dell'avv. Alberto Basilicata, quale procuratore distrattario in virtù della sentenza Tribunale di Airola n. 19/08 le spese di giudizio pari a € 5.100,80 comprensive di IVA, CPA e rimborso forfettario;

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 15.857,76

Per tutto quanto sopra esposto si propone:

di procedere al riconoscimento degli importi afferenti al titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 15.857,76 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo in premessa;

-di far gravare la somma complessiva di € 15.857,76 sul cap. n. 3833;

-di autorizzare il Dirigente del Settore Avvocatura e il Dirigente del Settore Patrimonio per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza,;

- di riservarsi espressamente azione di rivalsa in esito al giudizio di Cassazione pendente;

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della sopra riportata proposta

DELIBERA

- 1. di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ai titoli esecutivi sopradescritti, per complessivi € 15.857,76 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo in premessa;*
- 2. di far gravare la somma complessiva di € 15.857,76 sul cap. n. 3833 ;*
- 3. di autorizzare il Dirigente del Settore Avvocatura e il Dirigente del Settore Patrimonio per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;*
- 4. di riservarsi espressamente azione di rivalsa in esito al giudizio di Cassazione pendente;*
- 5. dare alla presente immediata esecutività attesa l'urgenza dovuta alla valenza di titolo esecutivo delle sentenze in premessa richiamate.*

Colobacco
Avv. ALBERTO BASILICATA
patrocinante in cassazione
Via G. Verli, 3 - 82011 AIROLA (BN)
Tel. (0823) 71.38.74 - 80.59.50

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEZIONE DISTACCATA DI AIROLA

N. 6189 02
19/08
1206
N. 259

OGGETTO
Risarcimento danni -

COPIA

015657

16 NOV. 2011

PROVINCIA DI BENEVENTO
17 NOV. 2011
AA-LL

SETTORE AVVOCATURA
PROT. 6972
DEL 22 NOV. 2011

Remo Ferraro

Provincia di Benevento
ACO - Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Data 18/11/2011
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEZIONE DISTACCATA DI AIROLA

Il Tribunale, in persona del dott. Remo Ferraro con funzione di Giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6189 del R.G.A.C. dell'anno 2001, avente ad oggetto "risarcimento danni", assegnata in decisione all'udienza del 28.6.2007, e vertente

TRA

MAGLIONE VINCENZO, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Basilicata, elettivamente domiciliato in Airola in Via G. Verli 3, giusta procura a margine dell'atto di citazione

- attore -

E

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del suo legale rappresentante, il Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Zamparelli, elettivamente domiciliata in Benevento in Rampa Annunziata 3, giusta procura a margine della comparsa di risposta

- convenuta -

nonché

Comune di Airola, in persona del suo legale rappresentante, il Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenza Falco, elettivamente

...elliata in Airola in Piazza della Vittoria 18, giusta procura a margine

...comparsa di risposta

- terzo / chiamato in causa -

Conclusioni delle Parti

...udienza del 28.6.2007, i procuratori dell'attrice concludevano come da
...introduttivo e verbali di udienza le cui conclusioni si abbiano qui per
...integralmente richiamate e trascritte.

Svolgimento del Processo

...zione Vincenzo, con atto di citazione notificato il 20.9.2001, conveniva
...giudizio l'Amministrazione Provinciale di Benevento per sentirla
...dannare al risarcimento dei danni subiti al suo fabbricato sito in Airola,
...ospiciente la strada provinciale denominata Corso Caudino, n. 168, in
...al foglio 15, particella 1237, sub 8, causati dal passaggio di mezzi
...santi e leggeri su detta strada e dalla creazione di cunette per lavori di
...traversamento stradale per allacci di servizio, attesa la inidoneità della
...sciata stradale ad assorbire le sollecitazioni dei veicoli in transito,
...recando così lesioni alle parti murarie, al soffitto, all'intonaco, ai
...pavimenti, ai balconi e al rivestimento della facciata.

...ostegno della domanda produceva una relazione di consulenza tecnica.

...concludeva affinché l'Amministrazione convenuta, previo accertamento
...della sua responsabilità, nella qualità di ente proprietario della strada, fosse
...condannata al pagamento della complessiva somma di € 22.015,57, oltre
...interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo, con
...vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
...instaurato il contraddittorio, si costituiva l'Amministrazione Provinciale,
...che impugnando la domanda, eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto

Remo Ferraro

introduttivo per la mancanza e/o assoluta incertezza della determinazione della cosa oggetto della domanda nonché della esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa risarcitoria in quanto l'Amministrazione aveva provveduto ad effettuare tutto quanto di sua competenza, a seguito delle ricevute doglianze pervenute per la strada provinciale "Corso Caudino" di Airola. Sosteneva che, con propria nota del 9.1.2001, Prot. 674, aveva sollecitato il Comune di Airola ad adottare tutti i provvedimenti di sua competenza, sia in materia di limitazione e/o inibizione del traffico veicolare, sia per l'installazione di rallentatori di velocità, di cui esso ente provinciale con nota del 12.4.2000, Prot. 10240 aveva espresso parere favorevole al Comune di Airola. Ed ancora, segnalava che, a seguito di sopralluoghi effettuati dai tecnici di essa Amministrazione Provinciale, era stato riscontrato che l'ossatura della strada non presentava alcun segno di cedimento strutturale e che, quindi, la causa dei danni lamentati dall'attore erano da ascrivere presumibilmente a vizi strutturali del fabbricato, che era dotato di un piano interrato rispetto al piano stradale. Rappresentava, inoltre, che nessuna responsabilità poteva esserle ascritta in quanto la estensione delle strade rendeva praticamente impossibile l'esercizio di controllo continuo ed efficace volto ad impedire la insorgenza di fatti lesivi e che, comunque, nel caso, vertendosi in tema di discrezionalità tecnica della P.A., sussisteva l'insindacabilità, da parte di questo giudice, circa i tempi e le modalità relativi alla costruzione e manutenzione delle opere pubbliche.

Chiedeva infine di essere autorizzata a chiamare in causa il Comune di Airola per essere dallo stesso tenuta indenne in caso di una sua

Remo Ferraro

...soccombenza e/o comunque ottenere una declaratoria di rivalsa da ogni
...responsabilità derivabile da una pronuncia di soccombenza, atteso che il
...Comune di Airola non aveva posto in essere tutto quanto di sua competenza
...regolamentazione del traffico, ai sensi degli artt. 6 comma 4/b e 7
...del C.d.S., e concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria
...delle spese di lite.

...chiamata, ed instaurato il contraddittorio con atto
...il 12.12.2001, si costituiva in giudizio il Comune di Airola che
...in via preliminare la nullità della domanda ex art. 164 c.p.c. e il
...difetto di legittimazione, in quanto esso Comune non era tenuto alla
...della strada provinciale. Ciò sul presupposto che gli asseriti
...dall'attore dovevano essere imputati alla inidoneità del tipo
...stradale, tenuto conto dell'evoluzione e dell'intensità del
...che si ripercuote su di essa, e alle caratteristiche
...del fabbricato attoreo, parte del quale incide sotto il livello
...Nel merito, il Comune deduceva di aver sempre puntualmente ed
...disciplinato il traffico veicolare con apposita segnaletica di
...di velocità, bande sonore e con l'installazione di rallentatori di
... (dossi), poi rimossi in quanto gli stessi provocano maggiori e più
...oscillazioni, con maggiore nocimento agli abitanti della zona e,
...mediava il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di

Roberto Fucini

...attività istruttoria, con l'acquisizione di prove documentali e di una
...tecnica di ufficio, precisate le conclusioni, all'udienza del
...2006, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva
...per la decisione in esito ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Successivamente, la causa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 27.3.2007, atteso che il giudice che aveva introitato la causa a sentenza, nelle more era stato trasferito presso altro Tribunale.

Precisate nuovamente le conclusioni, conformemente a quanto riportato in epigrafe, la causa veniva trattenuta da questo giudice per la decisione in esito ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Motivi della Decisione

Ritiene questo giudicante che le emergenze probatorie acquisite al giudizio conducano, con tranquillante certezza, all'accoglimento della domanda, dovendo la stessa reputarsi fondata.

"*In limine*" vanno esaminate le questioni preliminari di rito sollevate dai convenuti.

In proposito si rileva che deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per omessa o assoluta incertezza dei requisiti di cui al numero 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c..

Infatti, l'attore con l'atto di citazione, valutato nel suo complesso, ha ben determinato sia il *petitum* che la *causa petendi*, ovvero sia che il suo fabbricato ha subito danni imputabili all'uso e alla manutenzione della strada provinciale Corso Caudino di Airola, per i quali ha chiesto il risarcimento dei danni, con rivalutazione ed interessi, quantificandoli in complessivi € 22.015,57, supportando la domanda anche con una consulenza tecnica di parte.

Del pari deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal convenuto Comune di Airola, in quanto ad esso risulta devoluta la competenza circa la regolamentazione del traffico, ai sensi degli artt. 6 comma 4/b e 7 comma 3 del C.d.S., trattandosi nel caso di strada

Renzo Ferraro

provinciale attraversante il centro urbano.


Neppure può essere accolta l'eccezione sollevata dall'Amministrazione Provinciale di inammissibilità della domanda per la sussistente insindacabilità, da parte di questo giudice, circa i tempi e le modalità relativi alla costruzione ed alla manutenzione delle opere pubbliche, perché le stesse rientrano in mere scelte di discrezionalità della P.A..

Sul punto si osserva che qualora si sia in presenza di azioni od omissioni della Pubblica Amministrazione, che non siano riconducibili a provvedimenti o comunque scelte effettuate nell'esercizio dei suoi poteri autoritativi, ma integrino meri comportamenti materiali, come nel caso dell'inosservanza, nell'esecuzione o manutenzione di opera pubblica, delle comuni cautele necessarie ad evitare danno ai terzi, questi, ove subiscano una lesione dei propri diritti, possono chiedere ed ottenere dal giudice ordinario una tutela risarcitoria e/o reintegratoria.

Ed ancora, va precisato che la responsabilità degli Enti convenuti, per i danni subiti dall'attore al suo fabbricato, ha natura extra contrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per cui l'onere della prova di una condotta colpevole di essi convenuti, Amministrazione Provinciale e Comune di Airola, ricade integralmente sull'attore.

Ciò precisato, passando all'esame del merito della domanda deve essere innanzitutto precisato che nel caso non risulta essere stato contestato l'esistenza dei danni al fabbricato dell'attore Maglione, così come descritti nell'atto introduttivo, per cui ogni ulteriore attività istruttoria sul punto appare superflua, nonostante sia stata anche tempestivamente chiesta dall'attore.

Orbene, nel merito della controversia è stato provato ed accertato



Remo Ferraro

inequivocabilmente, attraverso l'esame della documentazione prodotta dall'attore, dalla mancata contestazione delle parti in ordine alla esistenza dei danni e della consulenza tecnica di ufficio, che i danni subiti dall'attore al suo fabbricato sono stati provocati dal passaggio di mezzi pesanti e leggeri su detta strada e dalla creazione di cunette per lavori di attraversamento stradale per allacci di servizio, attesa la inidoneità della massicciata stradale ad assorbire le vibrazioni dei veicoli in transito, le quali hanno arrecato micro lesioni alle parti superficiali dei muri, al soffitto, all'intonaco, ai pavimenti, ai balconi e al rivestimento della facciata, danni questi su cui non vi è specifica contestazione da parte dei convenuti.

Infatti, il CTU, attraverso specifiche indagini tecniche, condivise da questo giudice, in risposta ai quesiti postigli - e non esorbitando dai poteri e facoltà riconosciutegli, per cui ogni censura sul punto sollevata dalle convenute devono essere disattese - ha accertato, inoppugnabilmente, che il fabbricato attoreo presenta uno stato lesionale superficiale "del tipo compatibile con le sollecitazioni da vibrazione e scuotimento" e che effettivamente il passaggio dei mezzi pesanti su detta strada, non perfettamente levigata e non idonea all'assorbimento delle sollecitazioni scaturite dal passaggio di automezzi pesanti, hanno rappresentato la causa dei danni lamentati.

Il CTU, inoltre, ha, con motivazioni condivisibili da questo giudice, esaurientemente replicato alle censure mosse al suo primo elaborato tecnico dai consulenti di parte convenuta, individuando sempre nelle vibrazioni trasmesse dal passaggio dei mezzi meccanici lungo la detta strada provinciale, in prossimità della proprietà dell'attore, il nesso causale dei danni al fabbricato attoreo. (Si veda la relazione di consulenza suppletiva,

Remo Forzaro

pagg. 10 - 12 laddove risulta relazionato che *“che il fabbricato attoreo presenta attualmente effettivamente uno stato lesionale superficiale del tipo compatibile con le sollecitazioni da vibrazioni e scuotimento”* ed ancora che *“ le lesioni superficiali relative solo alla disgregazione delle malte, come quelle rilevate al fabbricato dell'attore e il distacco delle mattonelle esterne, sono causati proprio da fenomeni vibratorii e da piccoli scuotimenti. In pratica la struttura, capace di resistere alle forti sollecitazioni causate dai terremoti, ha subito, invece, i particolari dissesti descritti minuziosamente nella precedente ctu, a causa di sollecitazioni più piccole ma di natura diversa, anche a causa della sua età. Se, invece, si fosse riscontrato un quadro fessurativo più consistente con lesioni passanti ben più gravi e preoccupanti dal punto di vista dell'equilibrio strutturale generale dell'immobile, allora il fenomeno scatenante non sarebbe certamente potuto essere quello vibratorio perché di entità troppo piccola e solo allora, presumibilmente, si sarebbe potuto accettare la tesi del consulente di parte”*.

E che quella strada sia stata oggetto di intense vibrazioni e/o sollecitazioni a causa del traffico veicolare dei mezzi pesanti e di una inadeguata massicciata della sede stradale, emerge anche dal verbale di sopralluogo redatto in data 9.11.1999 dai tecnici comunali laddove risulta verbalizzato che *“è incontestabile che il transito dei mezzi pesanti crea delle vibrazioni”*. Ciò precisato, sussiste la responsabilità di entrambe le amministrazioni convenute in pari misura.

Sul punto infatti deve osservarsi che l'Amministrazione Provinciale ha ommesso una corretta manutenzione della strada, realizzata nei primi del '900, ovvero sia del manto stradale capace di impedire l'insorgere di cause di

Renzo Ferraro

pericolo per i cittadini, tenuto conto della evoluzione e dell'intensità del traffico veicolare che detta strada ha subito nel corso dell'ultimo ventennio, non potendosi addurre, al fine di escludere la sua responsabilità, l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo sulla rete viaria, in considerazione del tipo di strada o della sua estensione, atteso che proprio le caratteristiche della strada, le sue dotazioni e i vari strumenti che il progresso tecnologico appresta rendono possibili controlli continui, favorendo interventi, sia prodromici che immediati, che diano garanzia agli utenti. Nel mentre, il Comune di Airola non ha adottato tutti quegli accorgimenti, rientranti nella sua competenza, volti ad una corretta e sicura regolamentazione del traffico, ai sensi degli artt. 6 comma 4/b e 7 comma 3 del C.d.S..

Comunque, ogni eccezione, contestazione e deduzione dei convenuti, in ordine ad una loro mancata responsabilità risulta essere superata dalla circostanza che, nel corso di questo giudizio, il manto stradale risulta essere stato rifatto a cura dell'Amministrazione Provinciale e che il Comune di Airola con delibera del 14.2.2003 ha disposto il divieto di transito ai mezzi pesanti su detta strada (si vedano pagg. 5 e 9 della relazione tecnica di Ufficio suppletiva), con ciò riconoscendo ulteriormente la fondatezza delle doglianze attoree.

Consegue a tutto quanto sopra detto che le convenute amministrazioni devono essere condannate al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 14.349,55, così come accertata e quantificata all'attualità dal CTU con il computo metrico allegato all'elaborato peritale, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale, al fine di realizzare il ripristino integrale del patrimonio del danneggiato per il pregiudizio subito

Rino Ferraro

il ritardo nell'ottenere la disponibilità dell'equivalente pecuniario.
spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
carico delle convenute vanno, altresì, poste le spese di CTU, liquidate
ne in atti.

P.Q.M.

Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Airola, definitivamente
annunziando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattese e
ripinte, in accoglimento della domanda, condanna, in egual misura ed in
via solidale, l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del
suo legale rappresentante, il Presidente pro tempore, e il Comune di Airola,
in persona del suo legale rappresentante, il Sindaco pro tempore, al
pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 14.349,55,
con le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda
giudiziale (20.9.2001) fino all'effettivo soddisfo. Condanna, altresì, le
amministrazioni convenute, sempre in egual misura e in via solidale, alla
reimborso delle spese processuali, in favore di Maglione Vincenzo,
liquidandole in complessivi € 3.460,23 per spese, di cui € 2.992,73 per la
presenza tecnica di ufficio, euro 2.800,00 per diritti, euro 2.000,00 per
onorari, oltre spese generali ex art. 14 T.F., CPA ed IVA, attribuendole
all'Avv. Alberto Basilicata, che ha dichiarato di avere anticipato le spese e
non avere riscosso gli onorari.


Airola 28.10.2008

Il G.O.T.

Il Cancelliere (C1)
SCHETTINO Francesco

dott. Remo Ferraro
Remo Ferraro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
28 OTT. 2008
IL CANCELLIERE



[Signature]
10

Relata Giuridica

Archivata dall'am. Als erboricoltura, nella veste di
Par. dec. di magliane vincenzo, io Uff. Giud. addetto al Trib. univ. di Benevento, ho - oggi -
notificato n. 2 copie, minute di formule esenti e
conforme alla sentenza del 28-10-2008 - n. 19-08.
sent. n. 159 Rep. emanata dal G. D. R. univ. Ferraro della
ex. D. n. di A. B. C. - Trib. di Benevento; alla sentenza
della Corte di Appello di Napoli - prima Se. Civile -
n. 768 / 2011 - Rep. n. 1021, N. 1 / 4506 / 08, depo-
sitata il 11-3-2011 - Ent. Ist. Documento al =

Amministratore Provinciale di Benevento, in
persona del Presidente P. relativamente denu. to per
in carica in Benevento - alla Rocca dei Rettori,
P. Sta. Casbello - 82100 / Benevento

A MANI DI CORRADO RAFFAEE
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI.

17 NOV. 2011



BASILICATA
Cassazione
82011 AIROLA (BN)
Tel. 71.38.74 - 80.59.50

Av. Catalano

epi sul foglio

- 768 / 201

Avv. ALBERTO BASILICATA
patrocinante in caccazione
Via G. Verli, 3 - 82011 AIROLA (BN)
Tel. (0823) 71.38.74 - 80.59.50

n. G. n. 4506/08
Cron. n. 463
Esp. n. 1021
Ist. dr. F. D'AROMO
Oggetto: RISARCIMENTO
DANNI



COPIA

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, PRIMA SEZIONE CIVILE,
composta dai magistrati signori:

- 1) dott. Vito Frallicciardi
- 2) dott. Fulvio Dacomo
- 3) dott. Paolo Celentano

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

PROVINCIA DI BENEVENTO
28 NOV 2011
ADU. / Av
Infra

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4506 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2008 avente ad oggetto: risarcimento danni,

tra

Comune di Airola, rappresentato e difeso dall'avv. *Vincenza Falco*, giusta procura a margine dell'atto di appello, e domiciliato presso il suo studio in Airola (BN) piazza della Vittoria n. 18; *CF/P.I.: 80000170323*

- appellante -

e

Provincia di Benevento, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Lamparelli ed elettivamente domiciliata in Napoli al corso Novara n. 13 presso lo studio dell'avv. Sergio Grandoni, giusta procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta con proposizione di appello incidentale, *CF/P.I.: 42002770623*


- appellata e appellante incidentale -

Maglione Vincenzo (cf. MGL VCN 32E09 A110E), rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Basilicata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, e con lui elettivamente domiciliato in Napoli via Andrea D'Isernia n. 59,

- appellato -

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0024161 Data 29/11/2011
SENTENZA CAUSA CIVILE TR
COMUNE DI AIROLA PROV. D

ATTITORE AVVOCATURA
NOT. N. 5083
01/11/2011



f

2 CF 22
4m RASILICATA 1/4/11
= 2 NOV 2011
AW FALCO

15 APR. 2011

Conclusioni:

Per il Comune di Airola: accogliere l'appello e, previa declaratoria di nullità o inutilizzabilità della CTU, in riforma della sentenza gravata rigettare la domanda dell'appellato. Con vittoria delle spese di lite.

Per la Provincia di Benevento: respingere nei termini prospettati in parte motiva il gravame proposto; in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello incidentale accogliere le conclusioni già formulate in primo grado, con vittoria d spese del doppio grado di giudizio.

Per Maglione: rigettare l'appello principale e quello incidentale confermando la sentenza impugnata e condannando gli appellanti alla rifusione delle spese di lite con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.

SI RICHIEDONO
N° 1/2 COP
CONFORMI
ESECUTIVE
CONFESSIONE
USO STUDIO
AVV. BASILICATA
1 GIU. 2011



Il Cancelliere

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 11.12.2008 il Comune di Airola (BN) impugnava davanti a questa Corte la sentenza n. 19/2008, depositata in data 28.10.2008, con cui il Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Airola, aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da Maglione Vincenzo, condannando esso Comune e l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in egual misura ed in via solidale, al pagamento in suo favore dell'importo di € 14.349,55 oltre interessi e spese di lite, in relazione ai danni arrecati al fabbricato dell'attore da vibrazioni e scuotimenti provocati dal passaggio di automezzi pesanti sulla latistante strada provinciale denominata corso Caudino.

Si costituiva in giudizio la Amministrazione Provinciale di Benevento che instava per il rigetto del gravame nella parte in cui veniva richiesta fosse dichiarata la sua esclusiva responsabilità; e proponendo appello incidentale per sentir comunque riformare la sentenza di primo grado e respingere le pretese risarcitorie.

Si costituiva parimenti in giudizio il Maglione contestando le avverse affermazioni e pretese ed instando per il rigetto dell'appello.



BASILICATA
MAGLIONE Vincenzo

[Handwritten signature]

Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, sulle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata in decisione all'udienza collegiale dell' 1.12.2010.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come primo motivo dell'appello principale, si è sostenuta la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alle eccezioni di nullità della consulenza tecnica o sua inutilizzabilità per violazione del diritto di difesa, avendo il CTU svolto accertamenti senza la autorizzazione del giudice e in assenza di contraddittorio, e senza rispondere alle osservazioni tecniche del consulente di parte prodotte alle udienze del 30.11.2004 e del 6.12.2005. La censura è infondata. La consulenza risulta infatti essere stata svolta integralmente in contraddittorio con le parti, irrilevante presentandosi la circostanza che il CTU, successivamente alla conclusione delle operazioni, si è recato nuovamente da solo sui luoghi di causa per visionarli ulteriormente e reperire notizie utili all'espletamento dell'incarico. Ed infatti il CTU ha il potere di assumere informazioni da terzi e di accertare ogni circostanza necessaria per rispondere ai quesiti del giudice, senza necessità di specifica ulteriore autorizzazione (cfr. Cass. n. 5345/1998); e la omissione della comunicazione alle parti dello svolgimento delle operazioni dà luogo a nullità nella sola ipotesi che da essa sia derivato un concreto pregiudizio al diritto di difesa, pregiudizio nella fattispecie inesistente, posto che in primis la stessa appellante non è stata in grado di dedurre in concreto quale lesione del diritto di difesa abbia riportato come conseguenza dell'agire del CTU, e comunque in quanto le parti hanno potuto esporre tutte le proprie ragioni anche tecniche cui il consulente ha risposto con una relazione integrativa di consulenza. In ordine poi alla mancata confutazione espressa di tutte le censure mosse dal CT di parte, va detto che (cfr. Cass. sez. 3, sentenza n. 22801 del 28/10/2009) *"La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in*

maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione"; di conseguenza nessun vizio è ravvisabile nella sentenza che, riportandosi alle argomentazioni del CTU le abbia recepite, anche qualora il CTU non abbia reso integrale risposta alle osservazioni del CT di parte, sempre che, come nel caso, l'iter logico seguito sia chiaro ed esauriente.

Come secondo motivo di appello principale, si è sostenuta la deficienza motivazionale in ordine al riparto di responsabilità tra i due enti convenuti; laddove le responsabilità imputabili alla Amministrazione Provinciale (inidoneità strutturale del manto stradale ad assorbire le vibrazioni causate dal passaggio dei mezzi pesanti) erano da ritenersi più gravi di quelle del Comune (mancata adozione degli strumenti idonei ad una corretta regolamentazione del traffico). Anche detto motivo è infondato. I due profili di responsabilità individuati in sentenza di primo grado ineriscono a due diverse condotte entrambe incidenti sulle lesioni riportate dal fabbricato dell'appellato. Emerge innegabilmente dalla consulenza tecnica, e comunque dalla documentazione in atti, la esistenza di vibrazioni provocate dal transito sulla strada dei mezzi pesanti, vibrazioni che hanno causato lesioni all'edificio; il rifacimento del manto stradale con altro idoneo ad assorbire le vibrazioni, e il divieto di transito ai mezzi pesanti o la adozione di cautele idonee a limitare la velocità di scorrimento, sono cause che si pongono a parere del giudicante sullo stesso piano, ai fini della graduazione delle responsabilità, in quanto entrambe incidenti in pari misura sull'evento. Va peraltro detto che in caso di dubbio in ordine alla incidenza delle rispettive responsabilità, esse si presumono uguali, ai sensi dell'art. 2055 ultimo comma cc.

Come terzo motivo di appello il Comune di Airola ha lamentato la mancata applicazione della disciplina dettata dall'art. 1227 comma 1 cc, e la conseguente mancata riduzione del danno in ragione della efficienza causale del comportamento del danneggiato. La censura è infondata, non essendo certo riconducibile al comportamento del danneggiato la circostanza che il proprio immobile danneggiato non sia di recente costruzione e quindi sia meno resistente alle vibrazioni esterne.

U

8

Come quarto ed ultimo motivo dell'appello principale è stato dedotto avere il giudice errato nell'aver ritenuto non avere il Comune adottato tutti gli accorgimenti di sua competenza. La censura è infondata in quanto si rileva dagli atti e dalla relazione del CTU che gli accorgimenti sono stati adottati tardivamente, dopo che già il danno si era verificato.

Deve quindi procedersi all'esame dei motivi di appello incidentale svolti dalla Amministrazione Provinciale di Benevento.

Il primo motivo riguarda la erronea ripartizione delle responsabilità, dovendosi ritenere preponderante quella del Comune. La censura è infondata, per le motivazioni già sopra esposte in relazione al secondo motivo di appello principale, cui ci si riporta.

Come secondo motivo vengono riproposte le eccezioni di difetto di giurisdizione del G.O. e di nullità della domanda ex art. 164 cpc. Esse devono essere dichiarate inammissibili per difetto di specificità. Va, infatti, ricordato che l'art. 342 c.p.c. dispone che l'atto di appello deve contenere l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, e che da ciò dottrina e giurisprudenza desumono che non è ammissibile l'appello nel quale l'appellante si limiti a ribadire le proprie richieste respinte dal giudice di primo grado, senza prendere in esame la motivazione di rigetto e senza sottoporla a critica, essendo necessario che alla parte volitiva dell'atto di appello (richiesta di riforma della sentenza gravata) si accompagni sempre la parte argomentativa, tesa a confutare le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, mediante l'esposizione sufficientemente specifica delle ragioni su cui si fonda il gravame, le quali hanno la funzione fondamentale di delimitare l'ambito della cognizione del giudice di secondo grado (Cass. n. 4068/2009; Cass. 22. 12.2004 n. 23742; id. 6.6. 2003 n. 9060; id., ss. uu. 29.1.2000 n. 16). Avendo infatti il giudizio di appello natura di *revisio prioris instantiae* e non di *iudicium novum*, è necessaria l'impugnazione specifica dei singoli capi censurati, e l'esposizione analitica delle ragioni sulle quali si fonda il gravame, in contrapposizione con le ragioni addotte, nella sentenza impugnata, a giustificazione delle singole decisioni adottate (Cass. n. 11935/2002). Non basta neanche richiamare le argomentazioni svolte ma non accolte dal giudice di primo grado (Cass.

l)

f

20.9.2002 n. 13756), ma è necessario esaminare l'iter argomentativo della decisione, al fine di contrapporre alle argomentazioni ivi svolte quelle contrastanti dell'appellante, volte a confutare il fondamento logico o giuridico della decisione impugnata. Non basta, neppure, dedurre che un'affermazione della sentenza impugnata è errata o che le deduzioni esposte erano corrette, ma occorre che siano esposti, sia pure in modo stringato, gli argomenti che sostengono l'affermazione contraria e che costituiscono i motivi di critica alle argomentazioni della sentenza impugnata, ai quali il giudice dell'impugnazione deve dare risposta (Cass. 14.7.2003 n. 10991). Nulla di tutto ciò si rinviene invece nel motivo di gravame in esame, in cui non vengono assolutamente riportate le parti della motivazione non condivisibili e le correlate argomentazioni contrapposte, ma ci si limita a riproporre le argomentazioni già disattese.

Deve pertanto essere confermata la sentenza di primo grado, e condannate le appellanti in solido alla rifusione in favore di Maglione Vincenzo delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, decidendo sull'appello proposto dal Comune di Airola avverso la sentenza n. 19/2008, pronunciata dal Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Airola, e sull'appello incidentale proposto dalla Provincia di Benevento, così provvede:

-----Respinge gli appelli, e condanna il Comune di Airola e la Provincia di Benevento in solido tra loro, alla rifusione in favore di Maglione Vincenzo delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.035,00 per diritti e € 1.400,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA.

Napoli, 23.2.2011.


Il Consigliere est.



Il Presidente



IL CANCELLIERE (ca. cc. CI)



UFFICIO CANCELLERIA

11 MAR 2011



Relith D. Integre

... della an. All'epoca della vita, nella casa di
... di megl'one succeduto. no uff. Giud. di
... al Trib. univ. di Benevento, lo - oggi -
... n. 2 copie, summa di formula esenti: va-
... alla sentenza dd. 28-10-2008 - n. 19-08-
... n. 259 Rep. univ. del Trib. di Benevento della
... di Benevento; alla sentenza
... di Napoli - primo ser. Trib. -
... 2 / 2011 - Rep. n. 1021, n. 14506 / 08, dep. -
... 1 / 14 - 3 - 2011 - Est. Ist. Deciso a =


Amministrazione Provinciale di Benevento, in
nome del Presidente P. relativamente dem. fo per
che in Benevento - alla Rocca dei Rettori,
di Napoli - 82100 / Benevento

X le ri re

è stato collaudato
inarcata alla ricerca

UFFICIO
UFFICIALE GIUDIZIARIO

28 NOV. 2011 PASQUALE DE MICHELE





PROVINCIA DI BENEVENTO

AVVOCATURA PROVINCIALE

Copia

Benevento 27 FEB. 2012

PROT. N. 430

Al Dirigente S.E.P.

Al Dirigente S.I.

LOROSEDI

Oggetto: Tribunale di Airola- Sentenza n. 19/08-Corte di Appello di Napoli- Sentenza n. 768/011-Maglione Vincenzo c/ Provincia di Benevento + Comune di Airola

Si comunica che con le sentenze in oggetto, notificate in forma esecutiva in data 17/11/011 e 28/11/011, questa Amministrazione veniva condannata, per le ragioni esposte, in solido con il Comune di Airola, al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 14.349,55 oltre interessi legali dal 20/9/011 nonché al pagamento delle spese processuali come ivi individuate, e in reiezione degli appelli alle spese legali come ivi quantificate del grado di giudizio di appello.

Si precisa altresì che avendo controparte notificato le predette sentenze precedentemente, e precisamente in data 7/10/011 contestualmente agli atti di precetto, lo scrivente ha proposto opposizione ex art. 615 cpc dinanzi al Tribunale di Benevento per violazione dell'art. 14 del D.L. 669/96 e succ. mod. e tali giudizi sono tutt'ora pendenti.

Nelle more, essendo dovute all'attore il 50% delle somme come portate in sentenza sia a titolo di sorta capitale e interessi che di spese legali, non essendo dovuto alcun che per gli atti di precetto notificati, si invitano le SS.LL. a verificare quanto dovuto a titolo di sorta capitale e interessi dovuti, precisando che le spese legali ammontano ad € 5.100,80 per il 50% dovuto in virtù delle sentenza di I grado, e ad € 1.723,62 per il 50% dovuto in virtù della sentenza di II grado.

Si precisa altresì che avverso la sentenza della Corte di Appello è stato proposto ricorso per Cassazione, ricorrendone i motivi, confermando il legale esterno già nominato per i precedenti gradi di giudizio.

Distinti saluti

Scrittore di 27/2/2012
[Signature]
x R. AD
27-2-2012

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA
Avv. Vincenzo Catalano

[Signature]

Handwritten signature/initials in the top left corner.



SETTORE AVVOCATURA
PROT. N. 1320
DSL MP2

28 FEB. 2012

PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Edilizia e Patrimonio

Prot. n. 1320 /SEP del 28 FEB 2012

Al dirigente
Settore Affari Legali e OdP
SEDE

**OGGETTO: Sentenza Tribunale di Airola n. 19/08 – Corte di Appello di Napoli – sentenza n. 768/2011
– Maglione Vincenzo c/ Provincia di Benevento + comune di Airola**

Con riferimento alla Vostra nota prot. 730 del 27/02/2012 si comunica che questo Settore ha proceduto alla verifica del credito effettivo dovuto al richiedente alla data del 29/02/2012.

Da tali conteggi risulta:

Capitale iniziale	€ 14.349,55
Interessi legali sulla somma di € 14.349,55 (dal 20/09/2011 al 29/02/2012 – allegato 1)	€ 3.717,12
SOMMANO TOTALE DA CORRISPONDERE	€ 18.066,67

Pertanto, trattandosi di debito in solido con il Comune di Airola, il 50% della somma dovuta dalla Provincia di Benevento, per sorta capitale ed interessi fino al 29/02/2012, ammonta ad € 9.033,34.

IL RESP. EDILIZIA PUBBLICA
(ing. Michelantonio Panarese)

Handwritten signature of Michelantonio Panarese

IL DIRIGENTE SEP
(Ing. Valentino MELILLO)

Handwritten signature of Valentino Melillo

ALL. 1

Calcolo Interessi Legali

Le informazioni fornite da questo servizio si intendono a carattere indicativo.
L'Utente è tenuto sempre a controllare i risultati.

Data Iniziale: 20/09/2001
Data Finale: 29/02/2012
Capitale Iniziale: € 14.349,55
Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
20/09/2001	31/12/2001	€ 14.349,55	3,50%	102	€ 140,35
01/01/2002	31/12/2003	€ 14.349,55	3,00%	730	€ 860,87
01/01/2004	31/12/2007	€ 14.349,55	2,50%	1481	€ 1.435,94
01/01/2008	31/12/2009	€ 14.349,55	3,00%	731	€ 882,15
01/01/2010	31/12/2010	€ 14.349,55	1,00%	365	€ 143,50
01/01/2011	31/12/2011	€ 14.349,55	1,50%	365	€ 215,24
01/01/2012	29/02/2012	€ 14.349,55	2,50%	80	€ 58,97

Totale Colonna Giorni: 3814
Totale Interessi legali (s.e.o.): € 3.717,12
Capitale + Interessi legali (s.e.o.): € 18.066,67

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo è da intendersi

FAVOREVOLE

oppure ~~contrario~~ per i seguenti motivi:

~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____
facciate utili.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE


(ANTONIO VINCENZO CATALANO) (ING. VALENTINO MELLO)

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

parere **FAVOREVOLE**
~~CONTRARIO~~

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA
(Dott.ssa Filomena LAZZERA)

B)



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE RELAZIONI ISTITUZIONALI
E PRESIDENZA

Preg.mo Dott. Giuseppe Maria Maturo
Presidente del Consiglio Provinciale di Benevento
SEDE

Preg.mo Dott. Claudio Uccelletti
Segretario Generale Provincia di Benevento
SEDE

IV COMMISSIONE CONSILIARE
ESTRATTO DEL VERBALE N. 403

L'anno 2012, addì 17 del mese di maggio presso la Rocca dei Rettori – Sala Michele Maddalena – si è riunita la IV commissione consiliare, sotto la Presidenza del Consigliere Paolo Visconti

Gli argomenti in discussione, in data odierna, sono: Riconoscimento debiti fuori bilancio – giudizio Maglione Vincenzo C/Provincia di Benevento + Comune di Aiola – Sentenze Tribunale di Airola n. 19/08 e Corte di Appello di Napoli n. 768/11 – liquidazione sorta capitale, interessi legali e spese legali - provvedimenti .

Riconoscimento debiti fuori bilancio – giudizio Renzulli Raffaele C/Provincia di Benevento – Sentenze Tribunale di Benevento n. 1063 e Corte di Appello di Napoli n. 1232/09 – liquidazione sorta capitale, interessi legali e spese legali - provvedimenti

Omissis

La Commissione, esprime a maggioranza di voti, parere favorevole con l'astensione del gruppo di minoranza, che si riserva di esprimere le proprie valutazioni in Consiglio Provinciale.

Il Segretario
Fortunato Capocasale

Visto
DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO REGIONALE
(Dessa Lucia) (CROSSO)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Prot. n. 384 del - 4 MAG. 2012

Al Sig. Presidente
Al Segretario Generale
Al Direttore Generale
Al Direttore di Ragioneria
Ai Capigruppo Consiliari
Agli Assessori
Loro Sedi

Si trasmette in allegato alla presente, copia del verbale n. 9 del - 4 MAG. 2012
adottato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
Dr. Vincenzo Falde

PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

N. 09/2012

L'anno duemiladodici il giorno quattro del mese di maggio alle ore 08,30 presso la sede dell'Amministrazione Provinciale Uffici Amministrativi alla Via Calandra di Benevento si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Signori:

- Dr. Vincenzo Falde, (Presidente del Collegio);
- Dr.ssa Maria Antonia Calandrelli (Componente del Collegio);
- Dr. Giuseppe Pica , (componete del Collegio).

per procedere alle consuete verifiche periodiche.

Nella odierna seduta il collegio, procede con la tecnica a campione, all'esame delle delibere di Consiglio e di Giunta Provinciale assunte nelle sedute del mese di marzo ed aprile 2012 .

In merito il Collegio nulla osserva.

La seduta prosegue con l'esame della proposta di deliberazione della Consiglio Provinciale avente ad oggetto: " Riconoscimento debiti fuori bilancio, sentenza Tribunale di Benevento – R.G.

1063/04 del 24/05/2004 e Sentenza Corte d'Appello di Napoli n°1232/09 del 02/02/2012 .

A tal proposito il Collegio,

- Visto il parere del Responsabile del Settore Affari Legali e Avvocatura in ordine alla proposta in oggetto;
- ritenuto dover riconoscere quali debiti fuori bilancio la somma complessiva di Euro 17.137,18 , di cui quanto ad €. 4.516,38 per spese legali, e quanto ad €.12.620,80 per sorta capitale , spese tecniche e di giudizio.
- tenuto conto che ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000 è necessario procedere al riconoscimento degli importi afferenti le spese di cui sopra quali debiti fuori bilancio;
- rilevato che il mancato pagamento delle prestazioni come meglio sopra descritte potrebbe ingenerare danni all'Ente a causa di eventuali azioni legali da parte dei creditori ;
- preso atto che la copertura del debito, pari ad Euro 17.137,18 sarà assicurata con l'utilizzo del capitolo 3833 del redigendo bilancio di previsione annualità 2012
- Visto il parere del Responsabile del Settore Gestione Economica in ordine alla proposta in oggetto;

R

JK

C

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per complessivi €.
17.137,18 , quale atto dovuto in relazione alla citata proposta di
deliberazione consiliare.

Il Collegio raccomanda l'Ente Provincia di Benevento di
trasmettere il provvedimento di riconoscimento di debito fuori
bilancio alla Corte dei Conti.

La seduta prosegue con l'esame della proposta di deliberazione
della Consiglio Provinciale avente ad oggetto: " Riconoscimento
debiti fuori bilancio, sentenza Tribunale di Benevento - Sezione
Distaccata di Airola – R.G. 19/08 del 28/10/2008 e Sentenza
Corte d'Appello di Napoli n° 768/11 del 23/02/2011 .

A tal proposito il Collegio,

- Visto il parere del Responsabile del Settore Affari Legali e
Avvocatura in ordine alla proposta in oggetto;

- ritenuto dover riconoscere quali debiti fuori bilancio la
somma complessiva di Euro 15.857,76 , di cui quanto ad €.
5.100,80 per spese legali, e quanto ad €.15.857,76 per sorta
capitale , spese tecniche e di giudizio.


2

- tenuto conto che ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000 è necessario procedere al riconoscimento degli importi afferenti le spese di cui sopra quali debiti fuori bilancio;
- rilevato che il mancato pagamento delle prestazioni come meglio sopra descritte potrebbe ingenerare danni all'Ente a causa di eventuali azioni legali da parte dei creditori ;
- preso atto che la copertura del debito, pari ad Euro 15.857,76 sarà assicurata con l'utilizzo del capitolo 3833 del redigendo bilancio di previsione annualità 2012
- Visto il parere del Responsabile del Settore Gestione Economica in ordine alla proposta in oggetto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per complessivi €.
15.857,76 , quale atto dovuto in relazione alla citata proposta di
deliberazione consiliare. 


Il Collegio raccomanda l'Ente Provincia di Benevento di
trasmettere il provvedimento di riconoscimento di debito fuori
bilancio alla Corte dei Conti. 

Alle ore 10,00 la seduta viene tolta, previa redazione ed
approvazione unanime del presente verbale. 

II COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.  Falde

Dr.ssa Maria Antonia Calandrelli

Dott.  Pica

B/

CONSIGLIO PROVINCIALE 28 MAGGIO 2012
Aula consiliare - Rocca dei Rettori

Presidente Giuseppe M. MATURO

Passiamo al sesto punto ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - GIUDIZIO RENZULLI RAFFAELE C/PROVINCIA DI BENEVENTO- SENTENZE TRIBUNALE DI BENEVENTO N. 1063 E CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N.1232/09 - LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE, INTERESSI LEGALI E SPESE LEGALI-PROVVEDIMENTI"; dico subito che al settimo punto abbiamo un altro riconoscimento di debito fuori bilancio -"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO-GIUDIZIO MAGLIONE VINCENZO C/PROVINCIA DI BENEVENTO + COMUNE DI AIROLA - SENTENZE TRIBUNALE DI AIROLA N. 19/08 E CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 768/11 - LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE, INTERESSI LEGALI E SPESE LEGALI-PROVVEDIMENTI"- per cui, se siete d'accordo, possiamo fare "un'unica discussione" su entrambi gli argomenti. Prego, assessore Bozzi: ne ha facoltà.

Ass. Giovanni Angelo Mosè BOZZI - *Assessore alle Finanze*

Per quanto riguarda il primo riconoscimento di debito fuori bilancio, è relativo ad un incarico di progettazione per l'adeguamento alle barriere architettoniche e la costruzione di una palestra per le scuole Galilei ed Alberti, risalente al maggio del '90. A fronte di questo incarico con convenzione, il progettista incaricato depositò un decreto ingiuntivo per 194.000,00 Euro a fronte del quale la Provincia di Benevento si oppose e, la sentenza del Giudice di I° grado, liquidò al professionista soltanto 7.700,00 Euro (l'equivalente di 15 milioni) così come stabilito in convenzione. Il professionista ha fatto reclamo alla Corte d'Appello, la quale ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di I° grado: per cui, la Provincia di Benevento deve pagare soltanto la somma di 7.700,00 Euro, più gli interessi e le spese legali per un totale di 17.137,18 Euro.

Presidente Giuseppe M. MATURO

Ci sono interventi su questi punti? Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione per appello nominale. Votiamo prima il sesto punto: prego segretario.



Dott. Claudio UCCELLETTI - *Segretario della seduta*

Presidente Aniello CIMITILE, favorevole; MATURO Giuseppe Maria, favorevole; BETTINI Aurelio, favorevole; CAPASSO Gennaro, assente; CAPOBIANCO Angelo, contrario; CAPOCEFALO Spartico, assente; CATAUDO Alfredo, assente; CECERE Sabatino, favorevole; COCCA Francesco, favorevole; DAMIANO Francesco, favorevole; DEL VECCHIO Remo, assente; DI SOMMA Catello, astenuto; IADANZA Pietro, favorevole; IZZO Mino, astenuto; LAMPARELLI Giuseppe, favorevole; LOMBARDI Nino, astenuto; LOMBARDI Renato, favorevole; MAROTTA Mario, favorevole; MAZZONI Erminia, assente; MOLINARO Dante, astenuto; PETRIELLA Carlo, favorevole; RICCI Claudio, favorevole; RICCIARDI Luca, assente; RUBANO Lucio, assente; VISCONTI Paolo, favorevole.

Presidente Giuseppe M. MATURO

Allora con 13 (tredici) voti favorevoli, 1 (uno) contrario e 4 (quattro) astenuti, è approvato il sesto punto all'O.d.G.. Votiamo anche per la immediata esecutività: stessa votazione? E allora è approvata anche la immediata esecutività.

Adesso votiamo per il settimo punto: st

essa votazione del punto precedente? E allora diamo atto che anche il settimo punto all'O.d.G. è approvato con la stessa votazione: 13 favorevoli, 4 astenuti e 1 contrario. Per la immediata esecutività? Stessa votazione. Con questo abbiamo terminato l'O.d.G. e ci vediamo la prossima volta: buona giornata a tutti.

Giuseppe M. Maturo



Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dr. Claudio UCCELLETTI -

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- Dr. Giuseppe Maria MATURO -

N. 186

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo in data 7 GIU. 2012 per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009.

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Claudio UCCELLETTI)

Si dichiara che la suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal _____

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

il _____

IL RESPONSABILE SERV. AA.GG.
dr.ssa Libera Del Grosso

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

- ✓ PRESIDENTE CONSIGLIO _____ il _____ prot. n. _____
SETTORE AA.LL. Dir. Pers. il _____ prot. n. _____
SETTORE SFP il _____ prot. n. _____
SETTORE Gestione Economica il _____ prot. n. _____
✓ Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____